

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 29 novembre 2018

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai. Novità riguardante i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019. Delibere CdA Conai del 20.6 e del 21.11.2018¹

Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili²:

- la cosiddetta “*prima cessione*” (rilevante ai fini dell’applicazione del Contributo ambientale Conai) è considerata il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
 - dell’imballaggio finito effettuato dall’**ultimo produttore** o **commerciante di imballaggi vuoti** al **primo utilizzatore**, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
 - del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
- la storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni.

Ai soli fini dell’applicazione del Contributo ambientale Conai (di seguito anche CAC), il commerciante di imballaggi vuoti è stato dunque equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del CAC al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo “utilizzatore” (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci).



Nulla cambia, invece, dal 1° gennaio 2019:

- per il trasferimento del materiale di imballaggio dal fornitore di materia prima o di semilavorati all’autoproduttore;
- per i produttori di imballaggi che, salvo diversa attestazione scritta dei clienti, dovranno continuare ad applicare il CAC in fattura;
- per gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti che dovranno continuare ad operare alla stessa stregua dei produttori di imballaggi.

¹ La presente circolare integra e sostituisce la Circolare del 25 giugno 2018 e contiene istruzioni operative di dettaglio della nuova procedura in oggetto.

² Vgs. art. 14, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto e art.4, commi 4 e 9 del Regolamento Conai.

Nei seguenti schemi esemplificativi sono illustrati graficamente i flussi ante e post modifiche e le diciture da indicare in fattura:



A. NUOVI ADEMPIMENTI PER I COMMERCianti DI IMBALLAGGI VUOTI

Ne consegue che i **commercianti di imballaggi vuoti**, indipendentemente da contestuali altre attività non rilevanti ai fini del CAC o comunque non riferite ad imballaggi, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i **produttori di imballaggi** e per gli **importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita** e, in particolare:

1. a rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l'altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC (par. 4.1.4 della Guida Conai e modulo 6.23, disponibile dal 1° gennaio 2019 sia sul servizio dichiarazioni on line sia sulla nuova Guida);
2. ad applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi (par. 4.2.1 della Guida);
3. a dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate (par. 4.3 e cap. 6 della Guida).

ATTENZIONE: il CAC è dovuto al Conai sempre dal soggetto (produttore o commerciante di imballaggi vuoti) che effettua la “prima cessione” nel territorio nazionale all'utilizzatore (diverso dal commerciante di imballaggi vuoti) secondo modalità e termini previsti dalle citate disposizioni consortili.

Nel contempo, **per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti** che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (di seguito definiti “**piccoli commercianti**”), Conai ha introdotto una procedura agevolata di seguito descritta, anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2019, estesa sostanzialmente anche ad altri particolari soggetti (quali centrali d'acquisto, reti commerciali, *Cash & Carry*, etc.) con alcune precisazioni illustrate al punto C. 1 che segue.

B. PROCEDURA AGEVOLATA (FACOLTATIVA) PER I PICCOLI COMMERCianti DI IMBALLAGGI VUOTI

Attraverso la procedura agevolata, descritta di seguito, i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.

Chiarimenti e istruzioni operative della procedura agevolata per i “piccoli commercianti:

1. **Definizione di “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti:** ai soli fini della presente procedura è considerato “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti il soggetto che nell’anno precedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle tre fasce oggi previste). Potrebbe accadere quindi che un commerciante di imballaggi vuoti possa optare per la procedura agevolata solo per alcuni dei materiali dallo stesso gestiti. La procedura agevolata si può applicare anche alle aziende di nuova costituzione o che comunque iniziano l’attività di commercio di imballaggi vuoti.

2. **Autocertificazione una tantum:** il “piccolo commerciante” che opta per l’utilizzo della procedura agevolata, deve inviare **solo al Conai** (e non al fornitore) un’autocertificazione che attesti lo status di “consorzio” e indichi specificamente i materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali lo stesso intende continuare a pagare il CAC al fornitore.

Di conseguenza, in mancanza di specifiche comunicazioni al fornitore, quest’ultimo continuerà ad applicare il CAC sulle cessioni di imballaggi effettuate al “piccolo commerciante”.

Il nuovo modulo 6.24 Dichiarazione di “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti per comunicare al Conai l’intenzione di avvalersi della procedura agevolata sarà disponibile - dal 1° gennaio 2019 – sia sul servizio dichiarazioni on line sia sulla nuova Guida Conai.

ATTENZIONE: in caso di autocertificazione non veritiera sullo status di “piccolo commerciante” inviata al Conai dal commerciante di imballaggi vuoti, il CAC sarà sempre dovuto al Conai da quest’ultimo per le “prime cessioni” effettuate, che potrà richiedere lo storno del CAC al fornitore al quale lo ha erroneamente corrisposto.

3. **Diciture da indicare in fattura:** il “piccolo commerciante” che opta per la procedura agevolata dovrà indicare nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all’addebito del CAC:

“Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.

Nel caso in cui, su richiesta del cliente, il “piccolo commerciante” non eserciti la rivalsa del CAC, dovrà indicare in fattura *“Corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”*. Nel contempo, potrà richiedere al Conai il rimborso documentando l’avvenuto assoggettamento a CAC degli imballaggi in sede di acquisto e la mancata rivalsa su richiesta del cliente.

ATTENZIONE: la storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” dovrà infatti riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni. Ne deriva che sulla stessa fattura, il “piccolo commerciante” dovrà apporre sia la dicitura *“Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”* per gli imballaggi vuoti ceduti sia la dicitura *“Contributo ambientale Conai assolto”* qualora ci siano anche materiali di confezionamento (degli stessi imballaggi vuoti ceduti), *con CAC già assolto.*

4. **Termine per l’individuazione dello status di “piccolo commerciante” al 31 dicembre di ciascun anno per usufruire della procedura agevolata:** qualora un commerciante di imballaggi vuoti non sia in grado di conoscere l’eventuale superamento del limite delle

150 tonnellate di imballaggi ceduti prima del 31 dicembre, non avendo quindi la certezza di poter rientrare o meno nella procedura agevolata riservata ai cosiddetti “piccoli commercianti”, potrà adottare comunque fin dal 1° gennaio dell’anno successivo tale procedura agevolata, a condizione che:


- ✓ il limite delle 150 tonnellate non sia stato superato già al 30 settembre dell’anno precedente;
- ✓ provveda entro 90 giorni a revocare - se del caso - la procedura agevolata secondo le modalità indicate di seguito (punto 5).

L’azienda ha quindi a disposizione un lasso di tempo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio, per la verifica dei requisiti per usufruire della procedura agevolata oppure, in caso contrario, per revocare la procedura adottata all’inizio dell’anno.

5. **Revoca dell’agevolazione:** qualora il “piccolo commerciante” che usufruisce della procedura agevolata superi il limite di 150 tonnellate di imballaggi gestiti (per materiale) in corso d’anno, sarà tenuto a revocare la procedura ed assolvere direttamente agli adempimenti connessi alla “prima cessione” (applicazione in fattura del CAC nonché successiva dichiarazione e versamento al Conai) con riferimento al materiale o ai materiali per i quali ha superato tale limite. In questo caso, il “piccolo commerciante” dovrà, entro 90 giorni dal superamento del limite, inviare al fornitore (e in copia conoscenza al Conai) la specifica attestazione di esenzione - modulo 6.23 (di cui al precedente punto A. 1, par. 4.1.4 della Guida), valida anche come revoca della procedura agevolata.

Per i materiali per i quali non sia stato superato il limite delle 150 tonnellate, il commerciante potrà continuare ad adottare la procedura agevolata o, in alternativa, revocare la procedura agevolata e adottare la stessa procedura ordinaria prevista per i materiali per i quali è stata superata la soglia.

Nel seguente schema 3 sono illustrati graficamente i flussi che interessano il “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti e le diciture da indicare in fattura:



C. CASI PARTICOLARI

1. **Procedura agevolata (facoltativa) per le centrali di acquisto, reti commerciali, *Cash & Carry*, etc.**

Le cosiddette “centrali di acquisto”, i *Cash and Carry*, le reti commerciali che acquistano imballaggi vuoti per il rifornimento di negozi/affiliati/soci diretti o indiretti nonché i negozi al dettaglio che acquistano imballaggi vuoti (ad es. *shoppers*) per il confezionamento delle merci vendute al consumatore, anche se superano la soglia delle 150 tonnellate di imballaggi ceduti nell’anno precedente, **dal 1° gennaio 2019:**

- continuano a pagare il Contributo ambientale Conai ai fornitori i quali lo addebitano in fattura nel momento in cui cedono gli imballaggi ai citati soggetti;
- devono riportare sulle fatture la dicitura: "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*". Restano escluse da tale obbligo le vendite di imballaggi effettuate dai commercianti al dettaglio direttamente ai consumatori;
- sono nel contempo esonerati dall’inizio dell’autocertificazione *una tantum* al Conai di cui al precedente punto B. 2.

Esclusivamente per tali tipologie di aziende operanti con le modalità innanzi indicate, pertanto, nulla cambia in merito alla gestione del Contributo ambientale - rispetto alle regole già previste oggi - ad eccezione della nuova citata dicitura da inserire in fattura, in conseguenza delle recenti modifiche di Statuto e Regolamento consortili³.

2. **Flussi di imballaggi trasferiti nel 2019, costituenti giacenze di magazzino al 31.12.2018**

I commercianti di imballaggi vuoti che, dal 1° gennaio 2019, gestiscono anche imballaggi acquistati con assoggettamento a CAC in «prima cessione» - costituenti quindi giacenze di magazzino al 31.12.2018 - adotteranno la seguente procedura.

Non potendo configurarsi un’altra prima cessione, già avvenuta entro il 2018, l’eventuale rivalsa del CAC da parte dei commercianti sui propri clienti (per gli imballaggi già assoggettati a CAC e costituenti giacenze di magazzino) avrà luogo tramite esplicitazione del “contributo unitario per referenza” (par. 4.2.3 della Guida Conai) oppure inclusione del Contributo nel prezzo di vendita finale degli imballaggi con indicazione della dicitura "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*"⁴. In quest’ultimo caso, le schede extracontabili eventualmente richieste dai clienti (o dal Conai) dovranno esplicitare il CAC effettivamente compreso nel prezzo di vendita degli imballaggi.

In ogni caso, il Contributo ambientale unitario “internalizzato” non potrà mai essere diverso rispetto a quello già assolto al momento dell’acquisto ai fornitori nazionali o dichiarato al Conai sugli imballaggi importati.

Per eventuali errori nell’esercizio della rivalsa dovuti all’applicazione in fattura ai clienti di un importo unitario di CAC differente da quello assolto all’acquisto, le rettifiche di

³ La storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” non può più essere utilizzata per gli imballaggi vuoti ma solo per le merci imballate (imballaggi pieni).

⁴ Nel caso in cui le aziende non intendessero esercitare la rivalsa sui clienti, in fattura sarà indicato invece “*corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*”.

fatturazione dovranno essere effettuate dai commercianti direttamente nei confronti dei loro clienti.

3. Trasferimenti di imballaggi vuoti (nuovi o usati, dopo la “prima cessione”) tra utilizzatori, diversi dai commercianti

Nei casi di trasferimenti di imballaggi vuoti nuovi o usati sui quali l'utilizzatore⁵ ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), in fattura deve essere inserita la dicitura “*corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*”.

In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (utilizzatore) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell'imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi⁶ in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: “*corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*”.


La dicitura storica “*Contributo ambientale Conai assolto*” potrà continuare ad essere aggiunta (quindi non alternativa) alle diciture inserite per gli imballaggi vuoti, con esclusivo riferimento ai materiali di confezionamento degli stessi imballaggi vuoti trasferiti.

Per evitare complicazioni alle aziende in corso d'anno e consentire loro di organizzarsi per i conseguenti aspetti amministrativi e gestionali, le nuove procedure per tutti i commercianti di imballaggi vuoti (piccoli e non), entreranno **a regime dal 1° gennaio 2019**.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente circolare si fa rinvio alle regole generali richiamate nella Guida che, nella prossima edizione, recepirà anche le modifiche in oggetto.

Per eventuali approfondimenti, scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto ovvero chiamare il numero verde Conai 800337799.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


⁵ Si tratta dell' utilizzatore che ha acquistato imballaggi vuoti per riempirli e successivamente li cede ad altri utilizzatori.

⁶ Ad esempio, nel caso di acquisto di merci imballate e rivendita degli imballaggi usati delle stesse merci.